



MINISTERO, DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO- Giuseppe GARIBALDI –

Via Todini, 56 - 00012 Guidonia Montecelio - Distretto 33° Tel. e Fax 0774390168 - 391046
e-mail: rmic8ah005@istruzione.it PEC rmic8ah005@pec.istruzione.it - www.icgiuseppegaribaldi.it

Decreto n° 674

Alla Signora PRONI Federica

a.r./federicaproni84@gmail.com

rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Al Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: Provvedimento in autotutela: Risoluzione Contratto a tempo determinato 27 h settimanali relativo al Collaboratore Scolastico Sig.ra PRONI Federica (nata a Roma il 25.07.1984)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato ns. prot. 3188 del 15/10/2019 stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'istituto "Giuseppe Garibaldi" e la Sig.ra PRONI Federica (nata a Roma il 25.07.1984) in qualità di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 15/10/2019 fino al 31/12/2019 per n. 27 ore settimanali;

VISTO il C.C.N.L. relativo al Comparto Scuola sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il regolamento delle supplenze ATA – Decreto 430 del 13.12.2000;

VISTO il D.M. 640 del 30.08.2017 riguardante la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2017/2019, per il personale ATA;

VISTO l'art. 8 c. 4 e 5 del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze indicate al punto precedente;

VISTA la richiesta alla scuola di prima nomina, Istituto comprensivo "G. Valente", del decreto di convalida dei dati dichiarati dalla candidata medesima, la quale istituzione non ha potuto assolvere in quanto la documentazione presentata dalla Sig.ra Proni risultava essere incompleta;

VISTA la nostra richiesta di documentazione per il controllo e convalida dei dati dichiarati alla quale la Sig.ra PRONI non ha ottemperato fino alla data odierna;

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica non può convalidare il punteggio con il quale la signora PRONI Federica è inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia in qualità di collaboratore scolastico, come previsto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che il citato contratto di lavoro a tempo determinato espressamente prevede quale causa di risoluzione il mancato possesso dei requisiti che ne hanno determinato la stipula;

STATUITO che è causa della risoluzione del rapporto di lavoro l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;

RITENUTO necessario procedere al ripristino della corretta azione amministrativa per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi nelle graduatorie d'istituto

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, di procedere in autotutela alla risoluzione del contratto di lavoro ns prot. 3188 del 15.10.2019 con decorrenza dal 3.12.2019 e fino alla scadenza del contratto e di conseguenza il servizio prestato dalla sig.ra PRONI Federica (nata a Roma il 25.07.1984) è dichiarato come **prestato di fatto e non di diritto** e che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

Il Dirigente Scolastico

Avv. Maddalena Cioci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39/93